

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2001

**che autorizza il Regno del Belgio ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE**

(2001/439/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni delle aliquote d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.
- (2) Il Regno del Belgio ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo (50 ppm) e di idrocarburi aromatici (35 %) e al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) a decorrere dal 1° maggio 2001 e dal 1° ottobre 2001, rispettivamente. Tale differenziazione, di un valore di 0,65 BEF al litro, andrà a beneficio di tutti i consumatori dei carburanti in oggetto.
- (3) I carburanti a basso tenore di zolfo soddisfano le specifiche tecniche ambientali (50 ppm) definite dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel <sup>(2)</sup>. Ai sensi degli articoli 3 e 4 di detta direttiva, l'utilizzo dei carburanti (50 ppm) sarà, salvo deroghe, obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta delle autorità belghe.
- (5) La misura prevista dal Regno del Belgio rispetta le aliquote minime d'accisa di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,

relativa al ravvicinamento delle aliquote d'accisa sugli oli minerali <sup>(3)</sup>.

- (6) La deroga persegue un obiettivo ambientale: il vantaggio della misura in oggetto in termini di qualità dell'aria è accertato.
- (7) In base alle informazioni disponibili, la Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione ai carburanti a basso tenore di zolfo di un'aliquota d'accisa differenziata non provocherà distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune né ostacolerà il funzionamento del mercato interno.
- (8) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali futuri procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato, né dispensa gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti di Stato eventualmente istituiti.
- (9) La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni per verificare che non comportino distorsioni della concorrenza, che non ostacolino il funzionamento del mercato interno e che non siano incompatibili con la politica comunitaria in materia di protezione ambientale.
- (10) Il Consiglio potrà riesaminare la presente decisione, sulla base di una proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 2004, data di scadenza della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Regno del Belgio è autorizzato ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo (50 ppm) e di idrocarburi aromatici (35 %) a decorrere dal 1° maggio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81).

<sup>(3)</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

2. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, il Regno del Belgio è autorizzato ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo (50 ppm) a decorre dal 1° ottobre 2001.

3. Tali riduzioni d'accisa, del valore massimo di 0,65 BEF per litro di carburante, devono rispettare le condizioni di cui alla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime d'accisa ivi previste agli articoli 4 e 5.

*Articolo 2*

Le aliquote d'accisa differenziate devono andare a vantaggio di tutti i consumatori dei carburanti (50 ppm) che si riforniscono in Belgio, senza discriminazioni.

*Articolo 3*

La presente decisione scade il 31 dicembre 2004, previo esame preliminare da parte del Consiglio, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione.

*Articolo 4*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. RINGHOLM

---